

COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE
PROVINCIA DI CATANZARO

**REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DI CUI ALL'ART. 47 DEL
D.LGS. 33/2013 E S.M.I. IN MATERIA DI TRASPARENZA**

Approvato con deliberazione del *31/03/2017* C.C. n. 20

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione**
- Art. 2 – Obblighi degli amministratori**
- Art. 3 – Raccolta, tutela e pubblicità dei dati**
- Art. 4 – Mancato rispetto degli obblighi e relative sanzioni**
- Art. 5 – Disposizioni transitorie e finali**

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza del Comune, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”*, in vigore dal 20 aprile 2013.

Per le finalità previste, il presente regolamento integra ad ogni effetto i previgenti obblighi in capo agli amministratori.

2. Sono denominati “amministratori” i seguenti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo: il Sindaco, gli Assessori ed i componenti del Consiglio comunale.

3. L’ufficio Affari Generali cura la consegna e l’invio a tutti gli amministratori – esclusivamente in modalità telematica - di copia del presente regolamento e della modulistica prevista per le comunicazioni, in seguito alla convalida degli eletti o all’accettazione della nomina.

Art. 2 - Obblighi degli amministratori

1. Gli amministratori sono tenuti a trasmettere – in modalità esclusivamente telematica – all’Ufficio Affari Generali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (utilizzando apposito modello predisposto), concernente le seguenti notizie ed informazioni, come prescritto dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 14-3-2013 n. 33:

a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

3. La dichiarazione prevista dal presente articolo deve essere aggiornata ogni volta che si verifichino variazioni dei precedenti dati già comunicati e comunque con cadenza annuale unitamente alla dichiarazione sull’inesistenza di situazioni di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità alla carica elettiva.

Art. 3 - Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati

1. L’ufficio Affari Generali del Comune, cura il ricevimento, la tenuta e la pubblicazione delle dichiarazioni di cui all’art. 2 del presente regolamento.

2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni devono essere trasmesse, da parte dei soggetti obbligati, mediante modalità telematica, preferibilmente tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo:comunechiaravallecentrale@asmepec.it

3. Tutti i dati e informazioni dichiarati dagli amministratori e dagli altri soggetti, come pure eventuali allegati e le variazioni successive, sono pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", come prevista dall'art. 9 del D.Lgs. 14-3- 2013 n. 33.
4. I dati e le altre informazioni degli amministratori sono pubblicati anche per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, escluse le informazioni concernenti la situazione patrimoniale (art. 14, comma 2, D.Lgs. 33/2013).

Art. 4 - Mancato rispetto degli obblighi e relative sanzioni

- 1.In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi previsti dal presente regolamento, il responsabile dell'ufficio Affari Generali ovvero il Nucleo di Valutazione in attuazione del potere di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsto dall'art 14, co. 4, lett. g) d.lgs.150/2009 informano immediatamente il Responsabile della Trasparenza. Il Responsabile della Trasparenza invita, per il tramite dell'Ufficio di Segreteria Generale, l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare e correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni e fino ad un massimo di trenta giorni per la regolarizzazione. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'inoltro della segnalazione ad ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) individuata quale soggetto competente ad avviare il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui all'art. 47, co. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, a provvedere all'accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. 689/1981 ai fini del pagamento in misura ridotta (art. 16, l. 689/1981) e per conoscenza al Presidente del Consiglio ed al Nucleo di Valutazione.
- 2.Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile della Trasparenza provvede a comunicarne l'avvenuta regolarizzazione al Nucleo di Valutazione ed al Presidente del Consiglio Comunale.
- 3.Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Responsabile della Trasparenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Presidente del Consiglio, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, all' organo collegiale ed al Nucleo di Valutazione per gli adempimenti conseguenti.

- 4.Il Nucleo di Valutazione, in attuazione del potere di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsto dall'art 14, co. 4, lett. g) d.lgs.150/2009, e anche in relazione alle segnalazioni ricevute dai Responsabili della Trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 1 e 5 del D.lgs. 33/2013, comunica ad ANAC le irregolarità riscontrate in relazione agli adempimenti di cui all'art. 47 co. 1 e 2 del decreto legislativo citato. La segnalazione specifica : l'oggetto dell'inadempimento ; il nominativo dell'amministratore inadempiente; l'indirizzo PEC o altro recapito del soggetto inadempiente. Le disposizioni del presente articolo inerenti la procedura sanzionatoria trovano applicazione anche per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 47 comma 2 del D.lgs 33/2013. Il Responsabile della Trasparenza informa prontamente il Nucleo di Valutazione per la successiva trasmissione ad ANAC della segnalazione dell'inadempimento e del nominativo dell'amministratore societario , entro 7 giorni dalla comunicazione pervenuta dal responsabile della struttura dell'ente incaricata del controllo sulle società partecipate.
- 5.Il Responsabile della Trasparenza cura la pubblicazione sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Organizzazione / Sanzioni per mancata comunicazione dei dati :

- del provvedimento ANAC applicativo della sanzione pagata dall'amministratore in misura ridotta
- del provvedimento con cui il Prefetto, riscontrata la violazione , disponga l'applicazione della sanzione definitiva (non pagata in misura ridotta).

Art. 5 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dal vigente Statuto Comunale.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento e fino alla nomina del Nucleo di Valutazione, il soggetto competente a trasmettere le comunicazioni all'ANAC viene individuato nel Responsabile della Trasparenza.